

A: <.....>

Vi allego la proposta di legge n° 3420 dell'11 novembre 2015 fatta da un gruppo di parlamentari del PD.

Si procede al galoppo verso la decapitazione della democrazia amministrativa.

L'approvazione della proposta di legge causerà la morte certa di circa seimila piccoli comuni italiani.

In Basilicata sono 100 (su 131) i comuni interessati, quindi, l'applicazione della disposizione in progetto vedrebbe il probabile dimezzamento nel numero dei comuni con ampliamento smisurato dei territori da amministrare e con risorse sempre più in diminuzione.

Non nascondo il sentimento di sconforto che avverto leggendo certe cose.

E' possibile che non si vuol prendere atto dell'esistenza di tanti piccoli comuni virtuosi che per anni sono stati amministrati saggiamente e, nonostante le tante difficoltà, hanno erogato servizi e governato con oculatezza gran parte del territorio della nostra Italia.

Ora si vuol far morire tutto questo facendo di tuttata l'erba un fascio?

Lentamente si stanno creando le condizioni per cui si ci rassegna dicendo: " ormai non c'è più niente da fare, l'unica soluzione è mettersi insieme".

Certo che bisogna mettersi insieme, ne siamo tutti convinti. I piccoli comuni sono sempre stati insieme, hanno sempre gestito servizi e funzioni in associazione con risultati molto positivi e sempre negli interessi degli amministrati.

La fusione cancella l'autonomia (in particolare quando si mettono insieme comuni di dimensione molto diversa), cancella mille anni di storia d'Italia.

L'ANPCI non si arrende e continuerà la sua battaglia in difesa delle piccole realtà comunali, anche se l'opera appare sempre più ardua.

Colgo l'occasione per inviare cordiali saluti.

Ing. A. Filardi, Referente ANPCI per la Basilicata

PROPOSTA DI LEGGE, Mozione presentata l'11 novembre 2015

Modifica al testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), in materia di popolazione dei Comuni e di fusione dei Comuni minori

Art. 1.

(Modifica all'articolo 13 del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#)).

1. All'articolo 13 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Un Comune non può avere una popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

Art. 2.

(Disposizioni transitorie).

1. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, conformemente a quanto previsto dagli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni provvedono, nelle forme previste dalla Legge Regionale, alla fusione obbligatoria dei Comuni la cui popolazione sia inferiore a 5.000 abitanti e che non abbiano già avviato autonomamente procedimenti di fusione.

2. Ai Comuni assoggettati a fusione obbligatoria ai sensi del comma 1 del presente articolo non spettano i contributi straordinari previsti dal comma 3 dell'articolo 15 del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), né gli ulteriori contributi o benefici previsti dalla legge a favore dei Comuni che abbiano proceduto alla fusione di propria iniziativa.

Art. 3.

(Riduzione dei trasferimenti erariali in caso di mancato intervento delle Regioni).

1. Trascorsi quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora una Regione non abbia provveduto alla fusione obbligatoria dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti con propria Legge, essa, a decorrere dall'anno successivo, è soggetta alla riduzione di una quota pari al 50 per cento dei trasferimenti erariali in suo favore, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e al trasporto pubblico locale.